



COMUNE DI BARILE

Provincia di Potenza

UFFICIO del SINDACO

ORDINANZA n° 10 del 04/05/2020

Oggetto: **Disposizioni per l'accesso del pubblico al cimitero comunale e per la celebrazione delle esequie.**

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale individua all'art. 1 le misure che possano essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;

ATTESO che, con DPCM 26 aprile 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica in corso, sono state introdotte, a decorrere dal prossimo 4 maggio, misure meno restrittive in ordine agli spostamenti delle persone e all'accesso alle aree pubbliche all'aperto;

DATO ATTO che con apposita Ordinanza n. 04 in data 13/03/2020, successivamente modificata ed integrata con Ordinanza n. 07 in data 26/03/2020, è stata disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale, misura poi confermata dal Ministero della Salute con circolare n. 11285 del 01/04/2020;

DATO ATTO inoltre che, con nota Prot. n. 10/2020/VE datata 1° maggio 2020 recante "Disposizioni per la celebrazione delle esequie", il Vescovo Mons. Ciro Fanelli della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, in osservanza delle misure prescritte dal DPCM all'art. 1, ha disposto la celebrazione delle esequie all'aperto, d'intesa con i Sindaci, nelle aree cimiteriali presenti in tutto il territorio diocesano, osservando scrupolosamente le misure sanitarie prescritte dalle disposizioni governative (distanziamento fisico, numero dei partecipanti non superiore a 15 persone, mascherine, guanti, ecc...);

CONSIDERATO, che è comunque necessario garantire ai cittadini la possibilità di onorare i propri defunti e al tempo stesso adottare le misure idonee ad evitare occasioni di contagio;

CONSIDERATO quindi che è necessario consentire l'apertura del cimitero condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, garantendo a frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, con l'obbligo di utilizzo di mascherina e guanti, o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Barile, si ritiene che le misure che si intendono introdurre non contrastano con l'impostazione e gli obiettivi del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, né tantomeno eccedano il limite posto dall'articolo 2 dello stesso D.L.;

RICHIAMATI i commi 4 e 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Con efficacia immediata e sino a diverso provvedimento, è disposta l'apertura del Cimitero comunale e, di conseguenza, è consentito l'accesso del pubblico secondo i consueti orari in vigore, osservando rigorosamente le misure di seguito riportate:
 - i visitatori dovranno evitare il formarsi di assembramenti ed assicurare il rispetto di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, sia nell'area di ingresso al Cimitero che negli spostamenti al suo interno, ferma restando l'osservanza nei comportamenti individuali e personali delle misure igienico sanitarie di cui all'Allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020;
2. E' consentita la celebrazione delle esequie all'aperto nell'area cimiteriale, a condizione che nell'occasione sia garantita la rigorosa osservanza delle misure prescritte per lo svolgimento delle cerimonie funebri dal DPCM 26 aprile 2020 all'art. 1, comma 1 lett. i);
3. E' fatto obbligo al soggetto gestore dei servizi cimiteriali, in occasione delle cerimonie funebri, di assicurare l'osservanza delle misure prescritte dal DPCM all'art. 1, comma 1 lett. i);
4. È fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza; L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.
5. Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del codice penale.
6. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Barile e venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- a S.E. il Prefetto di Potenza;
- a S.E. il Vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;
- alla ditta affidataria della gestione del servizio cimiteriale;
- all'ufficio tecnico del Comune di Barile;
- al Comando di Polizia Locale di Barile;
- al Comando Stazione Carabinieri di Barile.

Dalla Residenza Municipale, 04/05/2020



IL SINDACO
Antonio MURANO